



COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

ORDINANZA N. 5/2021

**ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PARCHI E GIARDINI
PUBBLICI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO
COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19**

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore pienamente dal 6 marzo 2021;

VISTA l'ordinanza della Presidenza della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art.3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3”;

VISTA l'ordinanza Ministero della Salute n. 318 del 12/03/2021 e decreto-legge n. 30 del 13/03/2021, recante “ Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e di intervenire in sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

La chiusura al pubblico dei parchi e di tutte le aree attrezzate per gioco e sport presenti sul territorio comunale **sino al 6 aprile 2021**, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico e delle ulteriori disposizioni Regionali;

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione informatica all'Albo Pretorio dell'Ente in intestazione;

Uffici: Piazza Castello, 2 - Cap. 24040 – Tel 0363 381.003 – 0363 381.490 - ufficio segreteria int. 2 – Fax 0363 382.176
P.IVA 00946740164 – C.F. 84002990160 – - www.comune.castelrozzone.bg.it

e-mail: segreteria2@comune.castelrozzone.bg.it pec: protocollo@pec.comune.castelrozzone.bg.it

Codice istat 016063



COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

- Di incaricare il Servizio di Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- Che le disposizioni contenute nel corrente atto vengano rese note alla popolazione mediante affissione di apposita segnaletica;
- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo;
 - Comando Polizia Locale di Treviglio;
 - Comando Stazione locale Carabinieri.

SI AVVERTE

- Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 C.P., nonché salvo che il fatto costituisca più grave reato, da quanto previsto dall'art. 452 c.p. "delitto colposo contro la salute pubblica" e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del DLgs. N. 267/2000;
- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente - ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardo entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Castel Rozzone, 25/03/2021

IL SINDACO
Luigi Giovanni ROZZONI

